



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LUMIA, FINOCCHIARO, CASSON, BIANCO,
D’AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, FILIPPI Marco, SOLIANI,
RANDAZZO, GARRAFFA, DE SENA, INCOSTANTE, SERRA, ADRAGNA,
CARLONI, MONGIELLO e MICHELONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2008

Modifiche all’articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354,
in materia di regime speciale di detenzione

ONOREVOLI SENATORI. - È purtroppo noto a voi tutti come, nonostante l'opera di contrasto posta in essere dallo Stato, il fenomeno mafioso e della criminalità organizzata in generale sia ben lungi dell'essere sconfitto.

Anzi, le grandi organizzazioni criminali, negli ultimi anni, si sono fatte ancor più pericolose, adattandosi alle nuove situazione e rigenerandosi nonostante i colpi subiti ad opera degli apparati pubblici.

L'impressionante capacità di adattamento degli apparati di tipo mafioso e la loro capacità di espansione anche ai più moderni, e apparentemente «sani», settori dell'economia rappresenta la ragione per cui oggi viene avanzato il presente disegno di legge.

A tal fine si è ritenuto di dover intervenire sul testo di una norma che ha costituito sinora uno dei pilastri della normativa di contrasto al fenomeno mafioso: l'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario. Si tratta dunque di innestare l'istituto in modo coerente nella normativa sulle misure di prevenzione e di garantire inoltre circolarità informativa e specifica competenza antimafia degli organi giudiziari chiamati ad esercitare le proprie competenze nella fase di iniziativa sull'applicazione e nel giudizio sulla legittimità dei provvedimenti.

La prima delle modifiche al testo attualmente vigente consiste nell'ampliamento del novero dei soggetti titolari del potere di dare avvio al procedimento di applicazione del regime penitenziario speciale. Infatti, si prevede che, oltre al Ministro dell'interno, possano richiedere l'adozione del provvedimento *ex* articolo 41-*bis*, comma 2, al Ministro della giustizia, anche il procuratore na-

zionale antimafia e il procuratore distrettuale antimafia territorialmente competente.

Sembra necessario meglio definire le finalità dello strumento di prevenzione rappresentato dal decreto di sospensione delle normali regole di trattamento. A tale proposito, nell'ultimo periodo del comma 2 viene specificato che il decreto contiene le previsioni necessarie a impedire tutti i collegamenti, anche solo potenziali, che l'associazione, grazie alla propria operatività, è in grado di stabilire con il detenuto.

Il comma 2-*bis*, che disciplina il delicato aspetto dell'acquisizione delle informazioni da porre a supporto del provvedimento, necessita di una quasi integrale riformulazione.

In primo luogo, prevedendo l'obbligo di sentire il procuratore nazionale e il procuratore distrettuale antimafia. In secondo luogo, conferendo agli organi di polizia preposti al contrasto della criminalità organizzata l'onere di fornire informazioni utili. A tal fine risulta importante la costituzione di uffici interforze appositamente costituiti, nell'ambito dei quali presti la propria opera anche la polizia penitenziaria. Quest'ultima, infatti, nella sua quotidiana opera di vigilanza sui detenuti è depositaria di informazioni e conoscenze spesso non trascurabili.

Di forte impatto è l'innovazione riguardante il prolungamento della vigenza dei provvedimenti (che viene portata a quattro anni) e soprattutto la miglior formulazione dei presupposti per la prorogabilità. Preso atto di una giurisprudenza dei tribunali di sorveglianza che tende a eludere il riparto dell'onere della prova attualmente vigente, e porta quindi ad un sostanziale indebolimento del sistema del 41-*bis*, si detta una nuova, più precisa, formulazione. Si prevede,

infatti, che i provvedimenti «sono prorogabili per periodi successivi pari a due, salvo che non sia ancora vigente il pericolo di ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione, che non siano cessate le esigenze di prevenzione ovvero non risulti, da concreti elementi, che il detenuto abbia interrotto i rapporti con l'organizzazione o che la stessa abbia cessato di esistere senza confluente in altre compagini criminali». Si precisa, inoltre, che «il decorso del tempo non può considerarsi elemento da cui desumere l'interruzione o la cessazione».

Coerentemente con la riformulazione del comma 2-bis si ritiene di dovere abrogare il comma 2-ter.

Il nuovo alinea del comma 2-quater tiene conto delle concrete che l'Amministrazione penitenziaria incontra nel garantire, per periodi di tempo anche molto lunghi, la custodia e il controllo dei soggetti sottoposti al regime detentivo speciale che deriva dall'applicazione dell'articolo 41-bis. Viene previsto, infatti, che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione debbano essere ristretti «all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in regioni insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto». L'esperienza maturata sul campo dagli operatori insegna che tanto la collocazione geografica degli istituti, quanto la loro specializzazione nella gestione di determinate tipologie di detenuti è particolarmente importante per la più efficace applicazione dell'articolo 41-bis. Tale previsione è completata dal recepimento legislativo di una realtà già esistente e operante, con positivi risultati, in seno al Corpo di polizia penitenziaria. Si dispone infatti che i detenuti sottoposti al regime speciale siano custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria.

Vengono poi regolate tassativamente le prescrizioni contenute nei provvedimenti che dovranno essere tutte presenti nei decreti

ministeriali, restringendosi ad uno il numero dei colloqui mensili consentito, e prevedendosi la facoltà di telefonare solo per coloro che non svolgano colloqui. Viene inoltre stabilita la videoregistrazione di tutti i colloqui, che potrà in un secondo tempo essere visionata qualora lo disponga l'autorità giudiziaria. Le disposizioni non si applicano ai colloqui con i difensori.

Particolare attenzione viene riservata ai passeggi ed ai gruppi di socialità, prevedendosi la permanenza all'aperto per un massimo di due ore e in gruppi composti al massimo da quattro persone. Per ciò che riguarda il controllo sulle concrete modalità di detenzione saranno previste tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.

La competenza del giudice chiamato a decidere sul reclamo è spostata sul tribunale che si occupa delle misure di prevenzione del distretto di corte d'appello dove ha sede il procuratore competente a formulare la richiesta. Si tratta dunque di assicurare la competenza dei tribunali e delle procure distrettuali del luogo ove il detenuto dimorava prima dell'arresto e dove pertanto ha sede ed operatività l'associazione mafiosa o terroristica nel cui ambito egli è incardinato. Ciò consentirà che si possa ottenere una maggiore specifica competenza in materia di misure antimafia, e dunque una risposta più appropriata in termini di conoscenza e dimestichezza rispetto ai giudizi penali che hanno ad oggetto il fenomeno mafioso.

Viene espressamente vietata la possibilità di modifica parziale dei decreti, contestata in dottrina, e si riafferma così il carattere prevenzionale ed anticipatorio della misura che non può essere messo in discussione avendo riguardo al profilo criminale o alle vicende processuali del singolo detenuto. Si estendono infine le norme sulle videoconfe-

renze per la celebrazione dei giudizi di grave innanzi al tribunale e si applicano le norme camerale previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si prevede

la facoltà di impugnazione anche per il procuratore nazionale antimafia, oltre che per il procuratore distrettuale che rappresenterà in udienza l'accusa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale che ha giurisdizione sul luogo di dimora del detenuto precedente alla carcerazione, ovvero del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i potenziali collegamenti che l'associazione di cui al periodo precedente attraverso la sua operatività è in grado di stabilire con il detenuto.»;

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentiti sempre il procuratore distrettuale ed il procuratore nazionale antimafia. È onere degli organi di polizia centrali e di quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata fornire le necessarie informazioni utili all'istruttoria, anche attraverso uffici interforze appositamente costituiti con la partecipazione della polizia penitenziaria. I provvedimenti medesimi hanno vigore fino a quattro anni e sono prorogabili per periodi successivi pari a due, salvo che non sia ancora vigente il pericolo di ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione, che non siano cessate le esi-

genze di prevenzione ovvero non risulti, da concreti elementi, che il detenuto abbia interrotto i rapporti con l'organizzazione o che la stessa abbia cessato di esistere senza confluente in altre compagini criminali. Il decorso del tempo non può considerarsi elemento da cui desumere l'interruzione o la cessazione.»;

c) il comma 2-ter è abrogato;

d) al comma 2-quater:

1) all'alinea, è premesso il seguente periodo: «I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui al presente articolo sono ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in regioni insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria» e le parole: «può comportare» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;

2) alla lettera b):

2.1) al primo periodo, le parole: «in un numero non inferiore a uno e non superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di uno»;

2.2) al terzo periodo, le parole: «possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «sono» e alle parole: «può essere autorizzato» sono premesse le seguenti: «solo per coloro che non effettuano colloqui»;

2.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I colloqui sono comunque video-registrati»;

3) alla lettera f) le parole: «cinque persone» sono sostituite dalle seguenti: «quattro persone», le parole: «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «due ore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti

a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;

e) al comma *2-quinquies*, il secondo periodo sono sostituite dal seguente: «Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale competente per le misure di prevenzione personali del luogo ove ha sede il procuratore distrettuale determinato ai sensi del comma 2.»;

f) il comma *2-sexies*, è sostituito dal seguente:

«*2-sexies*. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma *2-quinquies*, decide in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. Per la partecipazione del detenuto all'udienza si applicano le norme sulle videoconferenze previste dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il detenuto, l'internato o il difensore, nonché il procuratore nazionale antimafia e il procuratore distrettuale possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione».

